



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Approvato da Comitato Tecnico Organizzatore del 20 giugno 2018 (Rif. 18)
Rev_1 Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2026
Emanato con Decreto Rettorale n. 435 del 10 luglio 2026

Regolamento del Presidio della Qualità

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione del Regolamento	3
Articolo 2	Competenze e funzioni	3
Articolo 3	Composizione e durata	4
Articolo 4	Funzioni del Presidente	4
Articolo 5	Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche	5
Articolo 6	Organizzazione delle attività	5
Articolo 7	Collaborazione con gli Organi di Ateneo e con l'esterno	5
Articolo 8	Accesso alle informazioni.....	6
Articolo 9	Riunioni e verbalizzazione	6
Articolo 10	Entrata in vigore e disposizioni transitorie	7

Articolo 1 Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, definito in coerenza con le Linee Guida sull'Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento emanate dall'ANVUR, con gli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015) e con il Manuale delle Politiche e del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo vigente, disciplina la composizione, l'organizzazione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito "PQA"), operante ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, alle vigenti disposizioni legislative nazionali e alle linee guida dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Articolo 2 Competenze e funzioni

1. Il PQA esercita le sue funzioni nell'ambito dell'Assicurazione della Qualità (AQ) dell'Ateneo, con riferimento alle attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale. In particolare, il PQA:
 - a. sovrintende e promuove l'attuazione della cultura e delle politiche della qualità definite dagli Organi di Governo, assicurando un'adeguata e uniforme applicazione delle procedure di AQ in tutte le strutture dell'Ateneo;
 - a. definisce, in raccordo con gli Organi di Governo, processi e procedure di AQ a livello di Ateneo, ne monitora lo svolgimento e propone azioni di miglioramento;
 - b. presiede i flussi informativi tra tutti gli attori del Sistema di AQ, dialogando con il Nucleo di Valutazione (NdV), le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), i Gruppi di Assicurazione della Qualità (GAQ) e con i referenti delle strutture didattiche e di ricerca;
 - c. supporta i referenti dei Corsi di Studio, dei Dottorati di Ricerca e delle strutture di ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale, fornendo linee guida, modelli documentali e strumenti di supporto per i processi di autovalutazione, monitoraggio e riesame;
 - d. progetta e realizza attività di formazione e informazione sulla qualità, promuovendo la diffusione della cultura dell'AQ all'interno dell'Ateneo;
 - e. monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi a seguito delle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalla Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) e dall'ANVUR in occasione delle procedure di Accreditamento Iniziale e Periodico;
 - f. redige una Relazione Annuale sullo stato del Sistema AQ e sulle attività svolte, trasmessa agli Organi di Governo, al NdV e alle strutture competenti, e pubblica sul sito istituzionale la sintesi delle proprie attività.
2. Nello specifico, il PQA svolge in piena autonomia operativa le seguenti funzioni:
 - a. Didattica
 - monitora il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS);
 - monitora le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
 - coordina attività di monitoraggio annuale (SMA) e di riesame ciclico (RRC) dei Corsi di Studio, assicurando il corretto flusso informativo da e verso il NdV e la CPDS;
 - raccoglie e diffonde i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, qualitativi e quantitativi, coerenti con il sistema AVA.

b. Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale

- monitora e sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ relative alla Ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale, in coerenza con quanto dichiarato e programmato;
- coordina la predisposizione del Documento di Autovalutazione della Ricerca Scientifica (DARS) e dei documenti di monitoraggio e autovalutazione della Terza Missione/Impatto Sociale (MVTM);
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il NdV e le strutture responsabili della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale.

3. Il PQA predispone un programma annuale di attività, coerente con le scadenze del sistema AVA e con il ciclo di AQ dell'Ateneo, e redige una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno; il programma e la relazione sono trasmessi al Rettore, al Senato Accademico, alle Facoltà Dipartimentali e al NdV.

Articolo 3 Composizione e durata

1. Il PQA è composto da:
 - a. il/la Presidente, scelto/a dal Rettore tra docenti o esperti con competenza in ambito di valutazione, accreditamento e qualità della formazione superiore;
 - b. almeno tre docenti di ruolo e/o personale tecnico amministrativo anche esterno all'UniCamillus con comprovata esperienza in ambito di valutazione, accreditamento e qualità;
2. I componenti del PQA sono nominati con decreto del Rettore e restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo. Il decreto di nomina indica espressamente il Presidente.
3. Possono collaborare con il PQA, su invito del Presidente, esperti anche esterni alla comunità universitaria con comprovata esperienza nei sistemi di AQ in ambito universitario, senza diritto di voto.
4. Il PQA si avvale del supporto operativo dell'Ufficio Supporto Assicurazione della Qualità di Ateneo, che garantisce il supporto tecnico-amministrativo alle attività del Presidio.

Articolo 4 Funzioni del Presidente

1. Il/la Presidente rappresenta il PQA e ne promuove e coordina le attività, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, dei Regolamenti dell'Ateneo e della normativa nazionale.
2. In particolare, il/la Presidente:
 - a. convoca e presiede le riunioni del PQA, stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle decisioni assunte;
 - b. interagisce con la Governance dell'Ateneo, con il NdV, con l'ANVUR, con il MUR e con la CEV, nonché con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di AQ;
 - c. assicura il raccordo tra le attività del PQA e gli indirizzi strategici degli Organi di Governo;
 - d. predispone il programma annuale delle attività del PQA;
 - e. promuove la diffusione della cultura della qualità all'interno dell'Ateneo.
3. In caso di assenza o impedimento, il/la Presidente è sostituito/a da un suo delegato/a.

Articolo 5 Ineleggibilità e incompatibilità delle cariche

1. Il ruolo di componente del PQA è incompatibile con quello di:
 - a. membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - b. componente degli Organi centrali di governo dell'Ateneo (CdA, SA, Rettore).
2. I componenti del PQA sono tenuti a dichiarare qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interessi rispetto alle attività del Presidio, astenendosi dalla partecipazione alle deliberazioni che li riguardano direttamente.
3. Per quanto non indicato al comma 1 si fa riferimento alle norme generali in tema di incompatibilità delle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. I componenti del PQA restano in carica tre anni.
5. Qualora un componente cessi dall'incarico prima della conclusione del mandato, il Rettore provvede tempestivamente alla sostituzione. Il componente subentrante rimane in carica fino alla conclusione del mandato del componente sostituito.
6. La cessazione anticipata dall'incarico deve essere comunicata per iscritto al Presidente del PQA e al Rettore con un preavviso di almeno trenta giorni, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 6 Organizzazione delle attività

1. Per favorire lo svolgimento della propria attività istruttoria, il PQA può costituire al suo interno gruppi di lavoro tematici o per iniziative specifiche, coordinati da un/a componente del PQA designato/a dal/la Presidente.
2. I gruppi di lavoro si riuniscono anche separatamente per svolgere le attività di propria competenza, ma informano costantemente il/la Presidente e i componenti del PQA sullo sviluppo delle attività assegnate, le quali sono comunque soggette ad approvazione da parte del PQA in seduta plenaria.
3. Il supporto tecnico-amministrativo al PQA è garantito dall'Ufficio Supporto Assicurazione della Qualità di Ateneo. Il personale afferente a tale ufficio può essere coinvolto nei gruppi di lavoro.
4. Per favorire un'efficace organizzazione della documentazione prodotta, il PQA utilizza il portale istituzionale e le piattaforme informatiche di Ateneo per pubblicare i resoconti delle sedute e per condividere dati e informazioni funzionali alla gestione dei processi di AQ.

Articolo 7 Collaborazione con gli Organi di Ateneo e con l'esterno

1. Il PQA collabora con il NdV per la definizione delle linee programmatiche del Sistema di AQ, per la verifica dell'adeguatezza delle procedure e il monitoraggio dei processi, nel rispetto delle reciproche competenze e dell'indipendenza funzionale del NdV.
2. Il PQA interagisce con le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), con i Gruppi di Assicurazione della Qualità (GAQ), con i Presidenti dei Corsi di Studio e con i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca, per assicurare l'uniforme applicazione delle procedure di AQ.
3. Il PQA mantiene rapporti con gli organismi nazionali (ANVUR, MUR) e internazionali di valutazione della qualità e partecipa a iniziative di confronto con altri Atenei, anche nell'ambito di reti nazionali di Presidi della Qualità, per lo scambio di buone pratiche.

4. Il PQA informa periodicamente gli Organi di Governo sullo stato del Sistema di AQ, sugli esiti delle attività di monitoraggio e sulle azioni di miglioramento avviate o programmate.

Articolo 8 Accesso alle informazioni

1. Al fine di consentire al PQA la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, l'Ateneo garantisce al PQA il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie al suo efficace funzionamento. Il PQA può richiedere agli Organi di Governo, all'Amministrazione Centrale, ai Corsi di Studio, ai Dottorati di Ricerca e a tutte le strutture dell'Ateneo atti, dati e informazioni ritenuti necessari allo svolgimento delle attività di competenza.
2. L'Ateneo assicura al PQA l'accesso alle piattaforme istituzionali rilevanti per le attività di AQ, tra cui le banche dati ANVUR, i sistemi CINECA e gli archivi informatici interni.
3. I componenti del PQA hanno l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni e ai dati acquisiti durante lo svolgimento della propria attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR; D.lgs 196/2003).

Articolo 9 Riunioni e verbalizzazione

1. Le riunioni del PQA non sono pubbliche. Il/la Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i delegati del Rettore sulle tematiche trattate, i Dirigenti dell'Ateneo, i responsabili delle strutture accademiche e amministrative, le/gli studenti e altre figure con particolari competenze rispetto agli argomenti in discussione.
2. Per assicurare un adeguato adempimento dei propri compiti, il PQA si riunisce con cadenza almeno trimestrale, secondo un calendario annuale predisposto dal/la Presidente in coerenza con le scadenze del sistema AVA.
3. Le sedute sono convocate dal/la Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Ciascun componente può chiedere al/la Presidente la convocazione di una riunione straordinaria per trattare questioni urgenti, nonché l'integrazione dell'ordine del giorno, mediante comunicazione scritta.
4. La convocazione, contenente l'indicazione dei punti posti all'ordine del giorno, è trasmessa per posta elettronica ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno 48 ore prima della seduta. La documentazione relativa agli argomenti in discussione è condivisa con i componenti prima della riunione a cura dell'Ufficio Supporto AQ.
5. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno dei componenti. Il/la Presidente verifica la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente e in modo certo tutti i partecipanti. Si considerano presenti anche i componenti collegati in via telematica secondo le modalità previste dallo Statuto.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente. Non sono ammesse deleghe di voto.
7. Alle riunioni del PQA partecipa un/a componente dell'Ufficio Supporto AQ con funzioni di verbalizzazione. Per ogni seduta è redatto un verbale, approvato dal/la Presidente. I verbali completi sono conservati nell'archivio del PQA e resi disponibili al NdV e agli Organi di Governo su richiesta.

Articolo 10 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento emanato con Decreto Rettorale, depositato e disponibile presso l'Ufficio Concorsi, Decreti e Regolamenti e redatto in lingua italiana di cui è possibile chiedere copia conforme.
2. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica a cura del PQA, anche in relazione a modifiche normative, a esiti delle procedure di accreditamento o a esigenze di miglioramento emerse dal Sistema di AQ. Le modifiche saranno poi approvate dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con Decreto Rettorale.
3. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente versione del Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo di UniCamillus.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo.